



**CITTÀ DI STRESA**  
**Provincia del Verbano Cusio Ossola**  
**Area Lavori Pubblici**

**INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE VIE  
INTERNE VIA PORTICO, S.PELICO E PIAZZETTA  
INTERNA  
IN FRAZIONE CARCIANO**

**PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO**

**Capitolato speciale d'appalto**

Luglio 2019

Il Progettista  
e R..U.P.  
arch. Mario Ermini Burghiner

**CAPO 1**  
**NORME CHE REGOLANO L'APPALTO**

**ART. 1. OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per l'intervento di riqualificazione delle vie interne della frazione di Carciano a Stresa, comprendendo oltre a tutte le necessarie attrezzature ed impianti atti a rendere perfettamente funzionale i lavori o oggetto dell'appalto anche le assistenze murarie alle imprese che interverranno per l'esecuzione dei sottoservizi (idrici, telefonici, elettrici, gas) che verranno eseguite dalle rispettive società.

Tutte le opere si intendono appaltate a corpo, sulla base del progetto definitivo/esecutivo redatto dal Servizio Tecnico Comunale, formante parte integrante del presente capitolato.

L'impresa, nell'assumere l'appalto dei lavori, diverrà automaticamente responsabile della verifica diretta della fattibilità generale, tecnica ed economica delle opere, particolarmente a riguardo della verifica dei sottoservizi esistenti e del tracciato delle condotte in progetto, oltre che ovviamente delle difficoltà operative generali e particolari, nessuna esclusa.

Nell'importo forfetario dei lavori a corpo l'Impresa appaltatrice dovrà considerare compresa la quota relativa a tutte le assistenze murarie necessarie, nonché ogni onere per lo spostamento, il sostegno provvisorio, la protezione, la deviazione, il ripristino di eventuali servizi generali presenti nel sottosuolo, gli oneri ed i costi di cui agli articoli 19 e seguenti del presente capitolato speciale d'appalto ed ogni altra necessità e risorsa tecnica utile per consegnare i lavori previsti, finiti a perfetta regola d'arte, entro il tempo concesso. Si intendono altresì comprese nel prezzo a corpo tutte le opere provvisorie in generale per l'esecuzione dei lavori fino a collaudo.

Con la presentazione dell'offerta le Ditte concorrenti attestano automaticamente di essersi recate nella località e di avere preso conoscenza delle condizioni contrattuali e di esecuzione delle opere e di avere giudicato gli importi forfetari delle opere remunerativi e tali da consentire il ribasso che offriranno. Detta attestazione dovrà essere prodotta per iscritto all'atto dell'offerta e successivamente data in copia alla Direzione dei Lavori.

Per quanto sopra detto non verranno riconosciute all'Impresa maggiori somme per varianti tecniche onerose alle opere compensate a corpo, nel caso risultassero necessari aggiustamenti tecnici al progetto; ciò in quanto ogni Impresa concorrente dovrà, prima di presentare la propria offerta, computare autonomamente i lavori in appalto, basandosi sui disegni di progetto opportunamente messi a disposizione dall'Amministrazione.

L'importo dei lavori così determinato dal concorrente, ed offerto in misura forfetaria, sarà considerato fisso ed invariabile, intendendosi valutate e comprese nel prezzo forfetario offerto, a tutto rischio dell'Impresa, tutte le lavorazioni ed i presidi atti all'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, comprendendo anche gli eventuali imprevisti di cantiere e gli spostamenti, le deviazioni e/o il rifacimento di impianti presenti.

**ART. 2. AMMONTARE DELL'APPALTO**

L'appalto dei lavori in oggetto è integralmente a corpo, ai sensi art. 3 lettera dddd) d.lgs.50/16

L'importo complessivo dei lavori compresi nell'appalto ammonta alla somma di Euro 52.787,34, di cui Euro 50.757,05= assoggettabili a ribasso d'asta e Euro 2.030,28= non assoggettabili ai sensi dell'art. 31 della legge.

L'importo "a corpo" è fisso ed invariabile in conformità dell'art. 326 secondo comma L. 20 marzo 1865 n° 2248, allegato F e risulta suddiviso nelle seguenti categorie:

**TABELLA DELLE CATEGORIE AI SENSI DEL D.P.R. 25/01/2000 N° 34**

DESIGNAZIONE DELLE DIVERSE CATEGORIE DI LAVORI			
	IMPORTO LAVORI	IMPORTO CATEGORIA	INCIDENZA PERCENTUALE
LAVORI			
CATEGORIA PREVALENTE OPERE STRADALI OG3			
TOTALE CATEGORIA PREVALENTE OPERE STRADALI OG3			100
SOMMANO I LAVORI			100

## **Art. 2.1 ONERI DELLA SICUREZZA**

Ai sensi di legge sono stati analizzati gli oneri relativi alla sicurezza del cantiere determinati in fase di progetto.

Tutte le lavorazioni previste sono compensate in base a prezzi correnti di mercato o derivanti direttamente dal Prezzario delle Opere Pubbliche della Regione Piemonte anno 2016, per cui risultano eseguibili nel rispetto dei criteri di sicurezza obbligatori e previsti delle varie normative vigenti.

Rimane pertanto a totale valutazione delle Imprese partecipanti alla gara di appalto il giudizio circa la razionalità, compatibilità e congruità del ribasso offerto rispetto alla esecuzione delle lavorazioni nel pieno rispetto delle norme di sicurezza.

Per quanto attiene a opere o lavori particolari di esclusiva necessità per la sicurezza del cantiere, si è determinato, un costo pari a Euro 2.030,28= per gli oneri economici. **Detto importo non verrà assoggettato a ribasso d'asta ai sensi della legge .**

## **ART. 3. OPERE OGGETTO DELL'APPALTO**

Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi succintamente come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

- Impianto di cantiere e relativa segnaletica
- Scavi e demolizioni pavimentazioni
- Fornitura e posa in opera di canalizzazioni acque meteoriche
- Posa dei sottoservizi e infrastrutture da parte di altre ditte (ENEL-TELECOM-ACQUANOVCO-ITALGAS
- Fornitura e posa in opera di nuova pavimentazione in porfido, compreso trottoio , pozzetti e griglie stradali

**La conoscenza del contenuto delle predette relazioni e capitolati, oltre che ovviamente di tutti i disegni di progetto, è considerato automatico e già avvenuto con la presentazione delle offerte, per cui nulla può essere eccepito dall'impresa concorrente in merito a motivazioni di scarsa o nulla conoscenza del contenuto dell'appalto.**

**La forma e le principali dimensioni delle opere che formano oggetto dell'appalto risultano dai disegni allegati al progetto ed al contratto e dagli elaborati amministrativi, salvo quanto verrà meglio precisato all'atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori.**

## **Art. 3.1 ELENCO ELABORATI DI PROGETTO:**

### **ART. 3.1.1 ELABORATI DOCUMENTALI**

1. elaborati grafici
2. relazione tecnica-quadro economico-documentazione fotografica
3. computo metrico estimativo
4. capitolato speciale d'appalto e cronoprogramma

## **ART. 4. VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE E DELL'IMPORTO D'APPALTO**

La Direzione Lavori si riserva, nei limiti della legge l'insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle modifiche che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'appaltatore possa trarne argomento per avanzare pretese di compensi od indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato.

Nel caso di prezzi non esistenti in elenco, si procederà al concordamento di nuovi, sia a corpo come anche a misura, in base alle norme di legge.

**Non sono ammesse variazioni dei lavori per cause diverse dalla specifica necessità dell'Amministrazione Appaltante, per cui nella formulazione dell'offerta al ribasso l'Impresa dovrà già aver tenuto conto di ogni possibile lavorazione o fornitura necessaria, anche se non esplicitamente richiamata nel progetto esecutivo e/o nel piano di sicurezza allegato ad esso, facente parte integrante del contratto.**

**Con l'appalto dei lavori l'Impresa si assume pertanto anche il rischio di eseguire, senza aver diritto a modificazioni dei prezzi, aggiustamenti della conformazione dei lavori che tecnicamente risultassero indispensabili per la buona riuscita dell'intervento nel suo complesso, anche se questi lavori non fossero espressamente previsti nel progetto esecutivo approvato, dipendessero da presidi di sicurezza indispensabili non previsti o contemplati nel piano di sicurezza, ovvero non risultassero tra quelli preventivati in fase gara d'appalto dall'Impresa, ovvero ancora, in specifico, se fossero riferiti ad impianti nascosti nell'edificio o nel sottosuolo di imprevedibile presenza.**

In tema di varianti dei lavori vale quanto disposto dall'art. 106 del D.Lgs.50/16

Ove le varianti eccedano il quinto dell'importo contrattuale originario la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto, secondo quanto indicato e con le procedure di cui all'art.108 del D.Lgs. 50/16.

Nel caso di redazione di perizia di variante delle opere, espressamente richiesta dall'Amministrazione Comunale, verranno adottati tutti i prezzi del progetto esecutivo originario, oltre a nuovi da concordarsi tra la Direzione Lavori e l'Impresa Appaltatrice secondo le modalità di legge.

#### **Art. 4.1 VARIANTI IN DIMINUZIONE MIGLIORATIVE PROPOSTE DALL'APPALTATORE**

L'impresa appaltatrice, durante il corso dei lavori, può proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative ai sensi dell'articolo 106 del d.lgs. 50/16.

#### **ART. 5. NORMATIVA DI SICUREZZA PER I CANTIERI - RESPONSABILE DEI LAVORI**

Il progetto in appalto non comprende il piano di sicurezza e di coordinamento, in quanto i lavori risultano inferiori a 200 uomini/giorno e non sono previste lavorazioni di tipo pericoloso di cui all'allegato II della norma.

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori l'impresa Appaltatrice deve redigere e consegnare all'Amministrazione Appaltante:

- il piano di sicurezza sostitutivo e di coordinamento e del piano generale di sicurezza;
- il "piano operativo di sicurezza" per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

Gravi e ripetute violazioni del piano di sicurezza e del piano operativo di sicurezza da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il Direttore del Cantiere ed il Coordinatore della sicurezza in fase di Cantiere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.

**L'Impresa Appaltatrice dovrà comunicare, nell'ambito del piano operativo di sicurezza, il nominativo del Direttore del Cantiere, il quale è tenuto alla presenza giornaliera in cantiere. Esso potrà avvalersi della collaborazione del Capo Cantiere anche per le tematiche inerenti la sicurezza del lavoro. Il Capo Cantiere è tenuto alla presenza continuativa in cantiere. Il Direttore del Cantiere ed il Capo Cantiere devono firmare per accettazione dei propri rispettivi ruoli e competenze il piano operativo di sicurezza.**

#### **ART. 6. RAPPRESENTANZA DELL'IMPRESA**

Durante i lavori l'Impresa dovrà mantenere costantemente sul posto, con l'obbligo della presenza giornaliera, un proprio tecnico di provata esperienza con funzioni di DIRETTORE DEL CANTIERE, con ampio mandato, al quale verranno comunicati gli ordini scritti o verbali della D.L., valevoli a tutti gli effetti. Il rappresentante tecnico dovrà essere di gradimento della D.L. e dovrà essere autorizzato a far allontanare dalla zona dei lavori, dietro richiesta verbale della D.L., assistenti e operai che non riuscissero di gradimento alla D.L. pena la rescissione del contratto e la richiesta di rifusione dei danni e spese conseguenti. In proposito si fa riferimento a quanto stabilito dall'art.11 del Capitolato Generale.

Come per gli aspetti legati alla sicurezza, anche per gli aspetti relativi alla conduzione e gestione dei lavori il Direttore del Cantiere potrà avvalersi della collaborazione del Capo Cantiere, figura tecnica con l'obbligo di presenza continuativa sul luogo di lavoro. In mancanza del Capo Cantiere l'obbligo di presenza continuativa passa in capo al Direttore del Cantiere.

#### **Art. 6.1 DOMICILIO DELL'APPALTATORE**

L'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1.

#### **Art. 6.2 INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCOUTERE**

Il contratto di appalto deve indicare:

- il luogo e l'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti e le relative modalità, secondo le norme che regolano la contabilità della stazione appaltante;
- la persona o le persone autorizzate dall'appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante; gli atti da cui risulti tale designazione sono allegati al contratto.

La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante.

In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

## **ART. 7. NORME RELATIVE ALLO SVILUPPO DEI LAVORI**

In assenza di nuove normative e/o disposizioni emesse dall'ANAC la condotta dei lavori da parte dell'Impresa è regolata ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con Decreto Ministero LL.PP. n° 145 in data 19/04/2000.

La consegna è regolata dall'art. 9 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con Decreto Ministero LL.PP. n° 145 in data 19/04/2000. I suddetti disposti si applicano in particolare per ritardo nella consegna per causa della stazione appaltante.

### **La consegna dei lavori avverrà in unica data e per l'intero ammontare delle opere appaltate, anche in assenza di formale contratto**

L'Impresa avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che riterrà più conveniente per darli perfettamente compiuti nei termini parziali e complessivo stabiliti.

E' fatto obbligo all'Impresa di agevolare la posa degli ulteriori sottoservizi sopracitati da parte delle società erogatrici degli stessi..

Il DUVRI è a carico dell'Impresa ed è compreso nelle spese generali ed utili dei prezzi espressi nel computo metrico estimativo.

Nell'esecuzione delle opere, in ogni caso, l'Impresa dovrà attenersi scrupolosamente alle prescrizioni che gli verranno impartite dalla Direzione dei Lavori e non si accrediteranno alla Impresa né le opere da essa eseguite di proprio arbitrio, che non fossero corrispondenti alle prescrizioni della Direzione dei Lavori, né quelle eseguite irregolarmente.

## **Art. 7.1 SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI**

E' ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, ai sensi di quanto disposto dalle "linee guida" dell'ANAC del 28.4.2016.

## **Art. 7.2 SOSPENSIONE ILLEGITTIMA**

Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle stabilite dalla legge sono considerate illegittime e danno diritto all'appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti.

## **Art. 7.3 PROROGHE**

L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.

La risposta in merito all'istanza di proroga e' resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

## **Art. 7.4 DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI**

L'appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al direttore dei lavori. Il direttore dei lavori può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.

Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori ravvisa la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del responsabile del procedimento ne dà ordine scritto all'appaltatore, il quale e' obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.

## **ART. 8. TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALE PER RITARDO**

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sarà di 80 (**ottanta**) giorni naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data in cui la Direzione dei lavori provvederà alla consegna dei lavori.

I lavori dovranno essere eseguiti sulle vie in argomento mediante l'ottenimento di opportuna ordinanza per chiusura della strada alla pubblica viabilità, da richiedere preventivamente presso i competenti Uffici Comunali, adoperando ogni provvedimento atto alla tutela della pubblica e privata incolumità, comunque come disposto dalla D.L. durante l'esecuzione delle opere.

La penale pecuniaria per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori in attesa delle linee guida specifiche di competenza dell'ANAC vengono quantificate secondo i disposti di cui all'art. 145 del D.P.R. 207(2010 nella misura dello 0.1% dell'importo netto contrattuale. La penale pecuniaria verrà prelevata dal residuo credito dell'Impresa o dalla garanzia fideiussoria dei lavori.

**Oltre a detta penale l'Amministrazione appaltante commetterà all'Impresa aggiudicataria ogni ed ulteriore danno economico diretto ed indiretto derivante dal ritardo nella consegna delle opere che dipendesse da colpa o dolo dell'Impresa stessa.**

In tema di ultimazione dei lavori e penali per ritardata consegna si applicano i disposti di cui agli artt. 158, 159 e 160 del D.P.R. 207/2010 e degli artt. 21 e 22 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con Decreto Ministero LL.PP. n. 145 in data 19.04.2000.

#### **ART. 9. OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE, DI LEGGI E REGOLAMENTI**

Per quanto non esplicitamente indicato dal Presente Capitolato Speciale e fermo restando quanto inserito nelle linee guida dell'ANAC in attesa di pubblicazione si intendono applicabili all'appalto tutte le disposizioni del Capitolato Generale d'Appalto approvato con Decreto Ministero LL.PP. n° 145 in data 19/04/2000 e tutte le disposizioni di legge e regolamenti in vigore concernenti i contratti stipulati nell'interesse dello Stato.

Nell'esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche dettate dalla scienza delle costruzioni, da leggi, regolamenti e circolari vigenti.

In particolare saranno osservate le prescrizioni contenute nella L. 2 febbraio 1974, n° 64, relative alle opere di edilizia con particolari prescrizioni per le zone sismiche e nelle norme vigenti in materia, e saranno tenute nel debito conto le norme UNI relative all'edilizia.

L'Impresa è tenuta al rispetto della L. 13 luglio 1966, n° 615 "Provvedimento contro l'inquinamento atmosferico" e del relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 24 ottobre 1967, n° 1288.

#### **Art. 9.1 PAGAMENTO DEI DIPENDENTI DELL'APPALTATORE**

Previo richiesta scritta formulata da un rappresentante dei lavoratori, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'appaltatore e' invitato per iscritto dal responsabile del procedimento a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

I pagamenti di cui al comma 1 fatti dalla stazione appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'appaltatore, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti.

#### **ART. 10. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO**

Fanno parte del contratto:

- Il presente Capitolato Speciale d'Appalto a corpo;
- il piano operativo di sicurezza redatto dall'Impresa;
- il cronoprogramma dei lavori
- il computo metrico estimativo dei lavori;
- i disegni di progetto;

**L'Appaltatore, all'atto dell'offerta, è tenuto a presentare una dichiarazione dalla quale risulti la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto; di tutte le condizioni locali, nonché delle circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta presentata per assumere l'appalto, ivi comprese la natura del suolo e del sottosuolo e la distanza da eventuali cave per l'approvvigionamento dei materiali; l'esistenza e la distanza di discariche per i rifiuti; la presenza o meno di acqua nel sottosuolo.**

**Detta dichiarazione dovrà essere resa in copia alla Direzione dei Lavori all'atto della consegna degli stessi.**

L'appalto, oltre che dalle norme del presente Capitolato speciale d'appalto, è regolato in particolare dalle seguenti norme generali:

- D. Lgs. n.50/2016;
- Il Capitolato Generale d'Appalto per Opere Pubbliche approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato Speciale o non disciplinato dallo stesso;
- Il presente capitolato speciale d'appalto
- Gli elaborati grafici del progetto esecutivo ed il cronoprogramma, l'elenco dei prezzi unitari;
- leggi antimafia 13 settembre 1982 n° 646, 23 dicembre 1982 n° 936 e successive modificazioni,
- Ulteriori leggi statali e regionali, compresi i relativi regolamenti, ed istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia di appalto e di esecuzione di opere pubbliche.

Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.

Per le prestazioni a corpo sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali, nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni offerti dal concorrente in sede di gara, (se non come base di calcolo delle eventuali varianti "a corpo" secondo quanto previsto dall'articolo 3 del presente capitolato).

I documenti elencati al comma 1 possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il Capitolato Speciale e l'Elenco Prezzi Unitari, ma sono conservati dalla Stazione Appaltante e controfirmati dai contraenti.

L'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente le predette norme, impegnandosi all'osservanza delle stesse.

#### **ART. 11. CAUZIONE PROVVISORIA**

È regolata dall'art. 93, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a cui si rinvia.

#### **ART. 12. CAUZIONE DEFINITIVA E ASSICURAZIONI**

Al momento della stipulazione del contratto l'Impresa aggiudicataria dovrà costituire una garanzia fidejussoria nella misura del 10 per cento sull'importo dei lavori, secondo quanto disposto dall'art. 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (tenendo conto anche delle riduzioni previste dal comma 7 dell'art. 93 D.Lgs. n. 50/2016 richiamate all'art. 103, comma 1, ultimo periodo, D.Lgs. n. 50/2016).

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 20 per cento l'aumento è di due punti percentuali.

La cauzione definitiva realizzata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al precedente comma sono accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni sopra indicate sia comprovato dalla impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico-organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria in base al bando di gara (o alla lettera d'invito) per la qualificazione soggettiva dei candidati.

L'esecutore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la Stazione Appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parte, entro trenta giorni dall'escussione, nella misura pari alle somme riscosse.

In caso di varianti in corso d'opera che aumentino l'importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla Stazione Appaltante e segnatamente dal Responsabile Unico del Procedimento, l'Impresa dovrà provvedere a costituire un'ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10 per cento del valore netto aggiuntivo rispetto al contratto iniziale.

##### **ART. 12.1. COPERTURA ASSICURATIVA**

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 l'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo.

#### **ART. 13. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO - CESSIONE DEI CREDITI**

##### **Art. 13.1 SUBAPPALTO**

1. Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. l'esecutore è tenuto ad eseguire in proprio l'appalto che non può essere ceduto a terzi soggetti se non nei particolari casi disciplinati dalla medesima norma.
2. L'appaltatore può tuttavia affidare in subappalto, entro il limite complessivo del 30% dell'importo dell'appalto, le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della Stazione Appaltante purché:
  - a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
  - b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
  - c) all'atto dell'offerta l'appaltatore abbia indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare;
  - d) l'appaltatore dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

Non costituiscono invece subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del [sub] contratto da affidare. L'appaltatore, in questi casi, deve comunicare alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del

sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati oltre a quanto specificato al successivo art. 55. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Per quanto non disciplinato dal presente capitolato, l'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle condizioni ed ai limiti stabiliti dall'art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Il soggetto appaltante è tenuto ad indicare nel progetto e nel bando di gara la categoria o le categorie prevalenti con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto.

Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del d.lgs.50/16, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7.

### **Art. 13.2 CESSIONE DEI CREDITI**

È fatto divieto alla ditta appaltatrice di cedere i propri crediti; a tal riguardo si fa espresso richiamo alle prescrizioni ed alle sanzioni di cui all'art. 339 della legge sui Lavori Pubblici 20.3.1865 n° 2248 allegato F.

L'appaltatore dovrà personalmente sorvegliare e curare l'esecuzione dei lavori e potrà farsi sostituire in cantiere da persona competente (Direttore del Cantiere) e bene accetta all'Amministrazione appaltante, munita di regolare procura, la quale dovrà garantire la presenza giornaliera sui lavori ed essere autorizzata a sostituire in tutto o in parte l'Appaltatore ed a firmare per esso. Il Direttore del Cantiere potrà avvalersi per lo svolgimento delle proprie mansioni dal Capo Cantiere, che avrà l'obbligo di permanenza continuativa presso il cantiere stesso.

In ogni caso resterà sempre a carico dell'Appaltatore ogni responsabilità dell'esatto adempimento degli obblighi di cui al presente Capitolato.

### **Art. 13.3 CESSIONE DEL CONTRATTO**

Ai sensi dell'art. 18 comma 2 della legge 19/3/1990 n° 55, come modificata e dal Ddl A.S. 2288 del 1998 convertito nella L. 415 del 18/11/98, le imprese, le associazioni, i consorzi aggiudicatari sono tenuti ad eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

## **ART. 14. PAGAMENTI IN ACCONTO**

**Nel corso dei lavori e sull'importo degli stessi, l'Impresa non avrà diritto a pagamenti in acconto.**

### **Art. 14.1 INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO**

Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito ai sensi dell'articolo 29 del Capitolato Generale d'Appalto per causa imputabile alla stazione appaltante, spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori.

Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito ai sensi del predetto articolo 29 per causa imputabile alla stazione appaltante, spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori.

Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito sempre dall'articolo 29 per causa imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso.

Il saggio degli interessi di mora e' fissato ogni anno con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Tale misura e' comprensiva del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, secondo comma, del codice civile.

## **ART. 15. CONTO FINALE**

Ultimati i lavori l'Appaltatore ne darà comunicazione alla Direzione Lavori che procederà alla visita ed alle verifiche di constatazione.

L'Impresa avrà l'obbligo di fornire, senza diritto a compenso, le prestazioni per i lavori di controllo, scoprimento e successivo ripristino delle opere. In contraddittorio con l'Impresa il Direttore dei Lavori stenderà quindi il regolare verbale di ultimazione.



Se le opere non risultassero conformi alle norme contrattuali, per difetto di materiali usati od imperfetta esecuzione, l'Impresa nel tempo che verrà fissato, dovrà eseguire i lavori che le verranno indicati; soltanto dopo la constatazione dell'effettuato perfezionamento delle opere si emetterà il verbale di ultimazione di esse.

Entro tre mesi dalla data sotto la quale perverrà alla Direzione Lavori la comunicazione dell'Appaltatore, dopo accertamento della stessa Direzione Lavori, verrà redatto, ai sensi dell'art. 172 del Regolamento, il verbale di ultimazione. In base al registro di contabilità e vagliate le eventuali riserve dell'Impresa, la Direzione dei Lavori redigerà il conto finale delle opere eseguite.

#### **ART. 16. COLLAUDO FINALE ED IN CORSO D'OPERA**

Il conto finale, corredato di apposito certificato di regolare esecuzione, verrà compilato entro sei mesi dalla data dell'ultimazione dei lavori.

Il pagamento della rata a saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666 secondo comma del codice civile.

Ai sensi dell'art. 102 comma 3 del D.Lgs.50/16, salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorchè riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

#### **ART. 17. DANNI DI FORZA MAGGIORE**

Qualora si verificano danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla direzione lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno. L'indennizzo per i danni e' limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.

Nessun indennizzo e' dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'appaltatore o delle persone delle quali esso e' tenuto a rispondere. L'appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

**L'Appaltatore, per i danni diretti o indiretti che possano subire le opere, gli apprestamenti, le forniture ed ogni altra pertinenza dei lavori, se questi siano stati cagionati da forza maggiore, è tenuto a contrarre idonea polizza assicurativa, che tenga indenne l'Amministrazione dal pagamento dovuto. Di tale onere l'Impresa avrà tenuto debitamente conto all'atto della presentazione dell'offerta.**

#### **ART. 18. ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'IMPRESA - RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA**

Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore:

- tutte le spese e le tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, compresi i diritti di segreteria, le proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza;
- le tasse di registro e di bollo principali (sull'ammontare dell'appalto) e complementari (sull'ammontare degli atti aggiuntivi al contratto);
- Gli oneri per la redazione del DUVRI;
- gli oneri ed i costi per l'applicazione piena ed integrale delle disposizioni di sicurezza contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento redatto dal Coordinatore per la progettazione e tenuto costantemente aggiornato dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- gli oneri ed i costi per la redazione della pratica rumore ai sensi del D.L.vo. 277/91;
- gli oneri organizzativi connessi al collaudo statico delle opere, per i quale l'Amministrazione nominerà un tecnico di propria fiducia.

Oltre agli oneri di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 14 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con Decreto Ministero LL.PP. n° 145 in data 19/04/2000, saranno a carico dell'Impresa gli oneri ed obblighi seguenti:

I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, alla recinzione del cantiere stesso con solido stecconato in legno, in muratura, o metallico, secondo verrà richiesto dalla Direzione dei Lavori, nonché la pulizia e la manutenzione di esso cantiere, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti.

La guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose dell'Amministrazione che saranno consegnate all'Impresa.

La costruzione, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei Lavori, e la manutenzione di locali ad uso ufficio del personale di Direzione dei Lavori ed assistenza, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della Direzione dei Lavori.

La dotazione di regolari e decenti latrine e di locali con acqua corrente, per uso degli operai addetti ai lavori. Le latrine, ove possibile, saranno provviste di fogna per il regolare scarico dei liquami nelle vicine fogne pubbliche.

La fornitura e manutenzione di cartelli d'avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori, a scopo di sicurezza.

La creazione di impianti provvisori di trasporto, trasformazione di energia elettrica e la fornitura di macchine, motori, betoniere, perforatrici meccaniche, pompe, ecc. occorrenti per l'esecuzione delle opere appaltate e per procedere ad esaurimenti e deviazioni di acque di qualsiasi origine e con qualunque mezzo.

Il risarcimento ai proprietari ed ai terzi per danni in conseguenza dei lavori, di depositi, impianti ed opere di cui al precedente numero, dello scarico di acque nonché per danni di qualsiasi natura.

L'allacciamento e fornitura di acque ed energia elettrica per l'esecuzione delle opere e gli obblighi tutti di capitolato e per gli operai addetti ai lavori.

Il mantenimento dei tombini privati e pubblici, il sostegno delle condutture e dei cavi dei servizi sia pubblici che privati.

La costruzione, il regolare mantenimento ed il disfacimento dei ponti di servizio, delle impalcature e delle costruzioni provvisorie di qualsiasi genere, occorrenti per l'esecuzione di tutti i lavori indistintamente, forniture e prestazioni in genere, nonché per la incolumità degli operai tutti e la incolumità pubblica.

La difesa degli scavi mediante assiti, sbarramenti, cavalletti, coni, birilli, piastrine, semafori, cartelli di avviso, di prescrizione e di indicazione, lumi per segnali notturni e comunque con tutti gli altri mezzi ed opere necessari per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, attuando una completa protezione e segnalazione del cantiere, ove per cantiere si intendono le aree e località occupate dagli scavi, cumuli di terra, depositi di materiali, baracche, magazzini ed ogni pertinenza in genere dei lavori.

Tutte le predisposizioni dovranno essere conformi alle norme di prevenzione degli infortuni con particolare riguardo a quelle contenute nel D.P.R. 07 gennaio 1956, n° 164, sue modifiche o integrazioni, le quali saranno anche applicabili per i lavori in economia, restando sollevati da ogni responsabilità la Stazione appaltante ed il personale da essa preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori; i segnali dovranno uniformarsi in ogni particolare alle disposizioni del T.U. 15.06.1959, n° 393 e del relativo Regolamento di esecuzione 30 giugno 1959, n° 420, nonché delle norme a loro modifica o integrazione vigenti all'epoca di esecuzione dei lavori. La Ditta sarà responsabile comunque verso i terzi di qualunque inconveniente o danni potesse derivare dall'inosservanza delle vigenti norme in materia.

La fornitura degli operai occorrenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni occorrenti per le operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori.

La fornitura degli strumenti metrici e topografici occorrenti per dette operazioni, nel numero e qualità che saranno richieste dalla Direzione dei Lavori.

La ricerca in sito prima di ogni scavo, di cavi, tubazioni ed ogni manufatto presente od interessante il percorso delle tubazioni;

Le pratiche presso le Amministrazioni dei pubblici servizi per le opere di presidio occorrenti, gli avvisi a dette Amministrazioni di qualunque guasto avvenuto alle rispettive pertinenze, nonché gli oneri e le spese conseguenti alle riparazioni qualora l'esistenza del servizio fosse stata segnalata dalla Direzione dei Lavori.

L'assistenza alla Stazione Appaltante nelle pratiche relative ad attraversamenti di strade ferrate ed altre linee di trasporto, autostrade, strade statali, provinciali e consorziali, corsi d'acqua, canali e simili opere. L'Impresa non potrà sollevare eccezione alcuna in caso di ritardi nel rilascio delle concessioni relative, salvo il diritto ad una congrua proroga del termine fissato per l'ultimazione dei lavori.

Il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scolli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici o privati latitanti alle opere da eseguire.

La fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori.

L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto.

Resta stabilito che in caso di inadempienza, sempreché sia intervenuta denuncia da parte delle competenti autorità, l'Amministrazione procederà ad una detrazione dalla rata d'acconto nella misura del 20 per cento che costituirà apposita garanzia per l'adempimento dei detti obblighi, ferma l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari.

Sulla somma detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi.

L'osservanza delle disposizioni delle vigenti leggi e contratti di lavoro sulla tenuta ed amministrazione della mano d'opera.

L'osservanza delle disposizioni sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

La comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissi dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera.

Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dall'Ufficio per l'inoltro delle notizie suddette, verrà applicata una multa pari al 10% della penalità prevista all'articolo riguardante il tempo utile per l'ultimazione dei lavori - penale per il ritardo del presente Capitolato, restando salvi i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati in conformità a quanto sancisce il Capitolato generale per l'irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali.

L'osservanza delle norme contenute nelle vigenti leggi sull'assunzione dei lavoratori.

Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione dei Lavori.

L'assicurazione delle opere e delle attrezzature, nonché quella di responsabilità civile verso terzi, anche in casi di forza maggiore.

L'esposizione nel cantiere di un cartello di adeguate dimensioni, indicante, l'oggetto dei lavori e le particolarità dell'opera.

L'Impresa è tenuta a dare la prova di avere provveduto alle assicurazioni di legge in conformità ai disposti di cui al RR.DD. 30.12.1925 n° 13158 e n° 31834 ed al R.D. 27.10.1927 n° 2005.

A garantirsi contro qualsiasi danno eventualmente prodotto da terzi alle opere eseguite, restando a suo carico le spese occorrenti per riparare i guasti avvenuti prima del collaudo.

A conservare tutte le servitù attive e passive esistenti nella zona in cui si svolgono i lavori dell'appalto, rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che l'Amministrazione appaltante dovesse sopportare sotto tale rapporto.

Il pagamento delle tasse e l'accollo di altri oneri per concessioni comunali (permessi di occupazione temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.) nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui sono dovuti, i diritti per l'allacciamento alla fognatura comunale ed il pagamento di eventuali oneri per l'occupazione di suolo privato.

La pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto, anche se lasciati da altre Ditte.

Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione appaltante, nonché a richiesta della Direzione dei Lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori che l'Amministrazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dall'Amministrazione appaltante, l'Impresa non potrà pretendere compensi di sorta.

Il provvedere a sua cura e spese sotto la sua completa responsabilità al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a pie' d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre ditte per conto dell'Amministrazione. I danni che per cause dipendenti dall'Impresa o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Impresa.

L'adozione, nell'eseguimento di tutti i lavori, dei provvedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.P.R. 7 gennaio 1956, n° 164 e nelle altre norme vigenti.

Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Impresa restandone sollevata l'Amministrazione, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza.

Il consentire l'uso anticipato dei locali e/o di opere oggetto del presente appalto che venissero richiesti dalla Direzione dei Lavori, senza che l'Impresa abbia perciò diritto a speciali compensi. Essa potrà però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere per essere garantita dai possibili danni che potessero derivare ad esse.

L'osservanza delle prescrizioni come norme inderogabili, secondo cui nessuna variante al progetto, che ecceda i limiti di discrezionalità della Direzione dei Lavori, anche se non comporta una maggiore spesa, può essere eseguita, se non preventivamente autorizzata per iscritto dalla Direzione dei Lavori. Pertanto ogni variante, fornitura, opera che non avrà la sopracitata approvazione, non potrà costituire titolo di credito o di compenso o motivo di riserva da parte della Impresa Appaltatrice.

Il pagamento delle spese per la redazione e la registrazione del contratto e di tutti i suoi allegati.

Tenere per proprio conto continuamente aggiornata la contabilità dei lavori indipendentemente da quella tenuta dalla D.L..

Quando l'Impresa ritenga di avere raggiunto con l'avanzamento dei lavori l'importo contrattuale, dovrà sospendere i lavori stessi dandone immediato avviso alla Direzione, la quale peraltro ne potrà ordinare per iscritto la ripresa sotto la sua responsabilità.

In difetto di quest'ultimo ordine, in nessun caso (neppure in quello di errori materiali di contabilizzazione) l'Impresa avrà il diritto di reclamare il pagamento di somme eccedenti l'importo netto contrattuale.

Qualora la Direzione dei Lavori rifiuti dei materiali, anche se essi fossero in opera, che a suo insindacabile giudizio, fossero ritenuti per qualità, lavorazione o funzionamento, non adatti alla perfetta riuscita degli impianti e quindi non accettabili, l'Impresa a sua cura e spese, dovrà allontanare immediatamente dal cantiere i materiali stessi e sostituirli con altri che soddisfino alle condizioni prescritte.

Entro i termini ordinati dalla Direzione dei Lavori, dalla data del verbale di ultimazione, l'Impresa dovrà completamente sgombrare il cantiere dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà.

Il provvedere a sua cura e spese alla fornitura e posa in opera, nei cantieri di lavoro, delle apposite tabelle indicative dei lavori.

E' onere dell'Impresa la ricerca in sito prima dei ogni scavo, di cavi, tubazioni ed ogni manufatto presente nel sottosuolo od interessante le opere da realizzare. Ha l'obbligo, immediatamente dopo la consegna dei lavori, di richiedere per iscritto a tutti gli enti territoriali competenti per territorio il tracciamento dei sottoservizi esistenti per le operazioni di scavo e reinterro. Dovrà uniformarsi ai predetti presidi di salvaguardi durante il corso dei lavori, lasciando indenni da responsabilità la stazione appaltante e la direzione dei lavori. Il corrispettivo per tutti gli obblighi sopra specificati è conglobato nel prezzo complessivo dell'opera

#### **ART. 19. RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE**

L'appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle buone regole della tecnica e nel rispetto di tutte le norme di legge vigenti all'epoca della loro realizzazione.

La presenza sul luogo del Direttore dei Lavori o del personale di sorveglianza, le disposizioni da loro impartite, l'approvazione dei tipi e qualunque intervento del genere non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo pieno ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo.

#### **ART. 20. DISPOSIZIONI PER ASSICURARE LA VIABILITÀ**

E' vietato alla Ditta assuntrice di chiudere il transito per l'esecuzione dei lavori di sua spettanza, sulle vie o strade senza la preventiva autorizzazione scritta della Stazione Appaltante. La suddetta autorizzazione dovrà indicare la durata della chiusura al transito nonché quelle modalità che caso per caso fossero necessarie.

Le Ditte dovranno provvedere a loro cura e spese affinché sia sempre possibile e comodo il transito dei pedoni e l'accesso dei veicoli alle proprietà private prospicienti il cantiere di lavoro. Quando la Direzione dei Lavori non ritenga conveniente al transito la zona lungo i lavori in corso, l'Appaltatore dovrà disporre affinché in nessun caso la zona destinata al transito pubblico abbia ad essere comunque ingombrata anche con i materiali in deposito provvisorio e con i mezzi di trasporto.

L'appaltatore durante e dopo i lavori farà scrostare e spazzare le zone stradali laterali e manterrà sgombra la via dal fango e dall'acqua in modo da non arrecare inconvenienti alla viabilità e provvederà a restituire la dovuta nettezza della via a lavori ultimati.

Inoltre durante l'esecuzione dei lavori l'Assuntore dovrà a sue cure e spese collocare i regolamentari segnali di preavviso dei lavori in corso.

#### **ART. 21. DEFINIZIONI DELLE CONTROVERSIE**

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, sono definite dall'art.209 del D.Lgs. 50/16.

##### **Art. 21.1 FORMA E CONTENUTO DELLE RISERVE**

L'appaltatore e' sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni.

La quantificazione della riserva e' effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

#### **ART. 22. NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI**

Tutti i lavori previsti, appaltati a corpo, saranno contabilizzati secondo il loro stato di avanzamento percentuale, applicando al prezzo a corpo la misura percentuale di rilevamento.

Per stabilire l'entità percentuale delle opere da contabilizzare verranno, di volta in volta effettuate misurazioni geometriche o di peso, escludendo perciò ogni altro metodo, in particolare quello in economia, confrontando successivamente queste con le misure complessive delle opere previste in progetto.

## **ART. 23. DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI - LORO INVARIABILITÀ E REVISIONE**

I prezzi unitari per le opere a misura di cui all'elenco allegato al progetto, diminuiti del ribasso d'asta sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato, in base ai quali saranno pagati i lavori e le somministrazioni, s'intendono accettati dall'Impresa su calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio, e quindi sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità.

Resta inoltre convenuto e stabilito contrattualmente che nei prezzi unitari suddetti, nonostante qualunque diversa consuetudine locale, si intendono compresi e compensati: l'intera manodopera, ogni onere per le diverse assicurazioni degli operai, ogni consumo, ogni trasporto, ogni lavorazione e magistero per dare il tutto completamente in opera nel modo prescritto e per dare le provviste a piè d'opera, nonché le spese generali e l'utile dell'Impresa.

Nei prezzi delle mercedi degli operai e dei noli, è compreso anche l'uso, il consumo e le riparazioni di tutti gli attrezzi relativi alla professione specifica di cui ciascun operaio, che deve essere provvisto a sua cura o da quella dell'Impresa.

E' altresì compresa la manutenzione delle opere durante il periodo d'appalto fino al collaudo.

Il prezzo forfetario dei lavori appaltati a corpo si intende accettato dall'Impresa su calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio e quindi è pure esso fisso ed invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità.

Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs.50/16 non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del Codice Civile.

Ai sensi del regime transitorio di cui all'art.216 del D. Lgs. 50/16 per i lavori pubblici si applica il "prezzo chiuso", consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2%, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici da emanare entro il 30 Giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2%.

In caso di durata dei lavori inferiore all'anno solare ovviamente non si applicano i disposti di cui all'art. 26 comma punto 4 predetto.

## **ART. 24. PRESCRIZIONI GENERALI SUI MATERIALI**

### **ART. 24.1 ACCETTAZIONE, QUALITÀ ED IMPIEGO DEI MATERIALI**

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del presente capitolato speciale ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori; in caso di controversia, si procede ai sensi dell'articolo 137 del regolamento.

L'accettazione dei materiali e dei componenti e' definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità e' redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

#### Art. 24.2 **PROVVISTA DEI MATERIALI**

L'appaltatore e' libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purchè essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, ne' all'incremento dei prezzi pattuiti.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a pie' d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

A richiesta della stazione appaltante l'appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, ove contrattualmente siano state poste a suo carico, e di aver pagato le indennità per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati.

#### Art. 24.3 **SOSTITUZIONE DEI LUOGHI DI PROVENIENZA DEI MATERIALI PREVISTI IN CONTRATTO**

Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori può prescrivere uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza. Se il cambiamento importa una differenza in più o in meno del quinto del prezzo contrattuale del materiale, si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo ai sensi degli articoli 136 e 137 del regolamento.

Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, l'appaltatore non può cambiarli senza l'autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti l'espressa approvazione del responsabile unico del procedimento. In tal caso si applica l'articolo 16, comma 2 del Capitolato Generale d'Appalto.

#### Art. 24.4 **DIFETTI DI COSTRUZIONE**

L'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

Se l'appaltatore contesta l'ordine del direttore dei lavori, la decisione e' rimessa al responsabile del procedimento; qualora l'appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto.

Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare, previa autorizzazione scritta del Responsabile del Procedimento, che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'appaltatore, in caso contrario l'appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso. Detto rimborso è posto a carico della stazione appaltante.

#### Art. 24.5 **VERIFICHE NEL CORSO DI ESECUZIONE DEI LAVORI**

I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, ne' la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, ne' alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

#### Art. 24.6 **COMPONENTI**

I materiali occorrenti per l'esecuzione delle opere appaltate dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio e senza difetti di sorta, lavorati secondo le migliori regole dell'arte e provenienti dalle più accreditate fabbriche, fornaci, cave; dovranno inoltre essere forniti in tempo debito in modo da assicurare l'ultimazione dei lavori nel termine assegnato.

**Tutti i componenti prefabbricati relativi ai lavori appaltati, siano essi relativi a lavori civili, impianti, apparecchiature, devono essere muniti di certificazione di qualità della serie UNI EN ISO 9000, anche se detta qualificazione non è espressamente riportata nella descrizione del prezzo a corpo o a misura del componente. Solo ove l'Impresa dimostri la non esistenza sul mercato di componenti certificati la Direzione dei Lavori accetterà l'utilizzo di materiali privi della predetta certificazione.**

Per meglio precisare la natura di tutte le provviste di materiali occorrenti all'esecuzione delle opere, l'Impresa dovrà presentarle alla scelta ed all'approvazione della Direzione dei Lavori, la quale giudicherà sulla loro forma, qualità e lavorazione e determinerà in conseguenza il modello, su cui dovrà esattamente uniformarsi l'intero lavoro.

Qualora i campioni presentati non rispondessero alle prescrizioni di contratto, è riservata alla Direzione dei Lavori la facoltà di prescrivere all'Impresa, mediante ordini di servizio scritti, la qualità e provenienza dei materiali che debbono essere impiegati in ogni singolo lavoro, quand'anche trattasi di materiali non contemplati nel presente Capitolato.